



Repubblica Italiana  
In nome del popolo italiano  
La Corte di Appello di Napoli  
Sezione Civile Settima

composta dai magistrati:

dott.ssa Aurelia D'Ambrosio

Presidente

dott.ssa Assunta D'Amore

Consigliere

dott. Marco Marinaro

Giudice aus. rel.

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile n. 4226/2013 R.G., di appello contro la sentenza n. 5479/2013 depositata dal Tribunale di Napoli – XII Sezione civile - il 29 aprile 2013, che ha definito il giudizio rubricato al n. 40361/2008 R.G.,

t r a

██████████ (██████████), nata a Torre del Greco il  
██████████ ed ivi residente alla Via ██████████ n. 4, rappresentata e difesa  
dall'avv. ██████████ (██████████), p.e.c.:  
██████████ e dall'avv. ██████████  
██████████ tutti  
elettivamente domiciliati presso lo Studio ██████████  
sito in Napoli alla via ██████████

[appellante]

e

██████████ S.p.A. (C.F. ██████████) con sede in Napoli alla via  
██████████ n. 31, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dall'avv. ██████████

[appellata]



## Conclusioni

All'esito dell'udienza del 24 giugno 2021 – la cui trattazione è stata effettuata per iscritto – preso atto che i procuratori delle parti avevano precisato le conclusioni e avevano chiesto di rimettersi la causa in decisione, il Collegio si riservava.

### Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 6 novembre 2008, [REDACTED] [REDACTED] conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi, morali e materiali, ivi compresi quelli per invalidità temporanea, danno c.d. non patrimoniale, danno da vacanza rovinata e rimborso delle somme anticipate per le spese mediche, per le spese sostenute per la collaboratrice domestica, per le spese relative al costo del viaggio aereo e spostamenti per raggiungere la propria residenza in Torre del Greco, sostenuti anche per il coniuge e la nipote, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La parte attrice esponeva in fatto che la domanda risarcitoria era conseguenza del sinistro che occorso il 2 ottobre 2006 sull'isola greca di Katokolon. Più precisamente [REDACTED] [REDACTED] il coniuge [REDACTED] [REDACTED] e la nipote [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] il 1° ottobre 2006 si imbarcavano come passeggeri sulla nave "[REDACTED] [REDACTED]" per effettuare la crociera "Italia, Grecia, Turchia, Croazia", e – il giorno successivo - al termine di un'escursione effettuata sull'isola greca di Katokolon, acquistata presso il "front office" della [REDACTED] [REDACTED] mentre era intenta a salire sulla imbarcazione d'appoggio (lancia) che avrebbe dovuto trasferirla a bordo della nave [REDACTED] [REDACTED] la detta imbarcazione, a causa del leggero moto ondoso, si spostava e l'attrice cadeva, rimanendo incastrata, con la gamba destra, nell'intercapedine esistente tra la banchina del molo ed il piano d'appoggio della detta lancia.

Con l'atto introduttivo si precisava altresì che la lancia non era allineata alla banchina e, inoltre, il personale della società convenuta non aveva informato in alcun modo circa la situazione di pericolo correlata alla circostanza che il piano d'appoggio della lancia, anche a causa del leggero moto ondoso, non solo non fosse allineato con la banchina, ma che vi fosse una intercapedine tra il detto piano d'appoggio ed il molo; puntualizzava infine non vi era alcuna segnalazione visiva e/o circoscrizione dell'area che rendesse edotti i passeggeri della detta situazione di pericolo e/o del divieto



di salire.

Si costituiva la [REDACTED] S.p.A., eccependo preliminarmente la decadenza di cui all'art. 98 del Codice del consumo, la prescrizione del risarcimento dei danni lamentati, nonché l'improponibilità ed improcedibilità della domanda e contestando la fondatezza della stessa.

Nel corso del giudizio, venivano ammessi ed espletati i mezzi istruttori richiesti dalle parti ivi compresa la C.T.U. medico-legale.

Con la sentenza impugnata (pronunciata *ex art. 281-sexies c.p.c.*), il primo giudice rigettava la domanda attorea, stante l'intervenuta decadenza *ex art. 98* Codice del consumo, compensando, per intero, tra le parti, le spese del giudizio.

Con atto di impugnazione notificato il 22 ottobre 2013, [REDACTED] proponeva appello chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado per erronea applicazione di norme di diritto, per erronea qualificazione della domanda, per omessa pronuncia, per erronea ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

Si costituiva la società [REDACTED] S.p.A. con comparsa depositata il 10 gennaio 2014 chiedendo di dichiarare l'inammissibilità e, comunque, di rigettare l'appello in quanto infondato con la conseguente conferma della sentenza gravata.

All'esito della trattazione scritta dell'udienza del 24 giugno 2021 la Corte si riservava la decisione.

### **Motivi della decisione**

**1.-** La parte appellante affida la sua impugnazione a due motivi di appello che mirano alla riforma integrale della sentenza di primo grado sia per vizi attinenti al processo sia in relazione alla corretta interpretazione delle norme sostanziali ritenute applicabili.

**2.-** In via preliminare, occorre esaminare le due eccezioni proposte dalla difesa della società appellata volte ad ottenere una pronuncia in rito sull'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. oltre che dell'art. 348-bis c.p.c.

**2.1. -** In base all'art. 348-bis c.p.c. *«Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non*



*ha una ragionevole probabilità di essere accolta».*

La Corte ha ritenuto di procedere alla trattazione dell'impugnazione proposta contro la sentenza ed in questa sede l'eccezione sollevata dall'appellata resta inevitabilmente assorbita.

**2.2.** - Quanto alla eccezione di mancanza di specificità dei motivi, la stessa non è destinata a miglior esito.

Sulla questione interpretativa della norma richiamata la S.C. ha espresso il principio in base al quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni adotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. civ. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199).

La Corte ritiene pertanto che l'atto di appello in esame assolva a quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore e già vigente alla data di notifica dello stesso (la riforma attuata con il D.L. n. 83/2012 si applica infatti agli appelli proposti successivamente alla data dell'11 settembre 2012). Infatti, l'appello appare senza dubbio ammissibile contenendo sia il profilo volitivo (indicazione delle parti che si intendono impugnare), sia quello argomentativo (con indicazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto), ma anche il profilo censorio (vi è l'indicazione del perché assume sia stata violata la legge) ed infine del profilo di causalità (con la giustificazione del rapporto causa ed effetto fra la violazione dedotta e l'esito della lite).

La censura proposta dalla parte appellata circa l'inammissibilità dell'atto di gravame ex art. 342 c.p.c. è dunque infondata e deve essere disattesa.

**3.-** Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erronea



qualificazione della domanda, l'omessa pronuncia e la violazione dell'art. 112 c.p.c. e con il secondo motivo deduce la erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 98 Cod. consumo anche in relazione alle condizioni generali di contratto.

In via di estrema sintesi, l'appellante con il primo motivo e con parte del secondo, si duole che il tribunale abbia qualificato la domanda esclusivamente come danno da vacanza rovinata omettendo di qualificare la domanda proposta, in via principale, come richiesta di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, per lesioni personali subite, sia per responsabilità contrattuale sia per responsabilità extracontrattuale.

In ogni caso, nel secondo motivo, l'appellante espone che pur volendo, però, ritenere, che i danni da lesione siano da ricondurre nella fattispecie del danno da vacanza rovinata, sarebbe del tutto illegittima la qualificazione del termine di cui all'art. 98 Cod. consumo quale termine di decadenza. A sostegno di tale assunto con l'impugnazione deduce che detta norma non prevederebbe affatto una decadenza dall'azione giudiziale in conseguenza del mancato reclamo scritto entro dieci giorni che sarebbe invece una facoltà e non un obbligo.

4.- I motivi di impugnazione proposti con l'appello possono essere esaminati congiuntamente considerata la loro stretta connessione al fine della decisione.

4.1.- La motivazione della decisione del giudice di primo grado è interamente fondata – come dedotto dall'appellante – sulla interpretazione dell'art. 98 Cod. consumo nella versione vigente *ratione temporis*.

Per cui il tribunale ha ritenuto applicabile la norma secondo cui al comma 1 è previsto che «*Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio*» e al comma 2 «*Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza*» [art. 98, D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, c.d. Codice del consumo, nella versione vigente all'epoca dei fatti; articolo poi abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. m, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, c.d. Codice del turismo].

Secondo il tribunale «*la contestazione della mancata esecuzione del*



*contratto rappresenti un obbligo per il consumatore», come emerge in modo inequivoco dalla lettura del primo comma dell'art. 98 cit., né potrebbe ritenersi «che rappresenti una facoltà, per l'uso dell'espressione utilizzata nel secondo comma» (pag. 2 sentenza). Secondo il giudicante, d'altro canto, «l'utilizzo da parte del legislatore del termine "entro e non oltre" per la formalizzazione della contestazione, mal si concilierebbe con l'indicazione di una mera facoltà» (pag. 3 sentenza). Per cui «la mancata tempestiva contestazione della mancata esecuzione del contratto ha determinato, nel caso che ci occupa, la decadenza dell'attrice, dal diritto al risarcimento, sicché la domanda appare infondata e come tale deve essere rigettata» (pag. 3 sentenza).*

**4.2.-** Come si è rilevato, dunque, il primo giudice applica al caso in esame l'art. 98 Cod. consumo sopra citato per cui occorre preliminarmente verificare la correttezza di tale (non motivata) applicazione, prima di ogni valutazione sui profili interpretativi della norma.

Appare pacifico tra le parti che il rapporto che è stato instaurato tra le stesse e per le quali è sorta controversia attiene alla fornitura di un pacchetto turistico e, più precisamente, di una crociera.

**4.3.-** Nonostante il fenomeno crocieristico abbia progressivamente assunto negli anni un ruolo di primaria importanza tra i prodotti dell'offerta turistica (rappresentando una quota di mercato in costante crescita ed espansione) il legislatore si è limitato a menzionare le "crociera" - senza fornirne una espressa definizione - soltanto nel 2011 (art. 18, comma 2, D.lgs. n. 79/2011, Codice del turismo).

Tuttavia, proprio dal 2011 - con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 79/2011 - si è chiarito che la crociera rientra tra i possibili oggetti dei pacchetti turistici venduti o offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall'organizzatore o dall'intermediario di viaggio, ancorché negoziati fuori dai locali commerciali o a distanza.

Infatti, secondo l'art. 34 Cod. turismo il pacchetto di viaggio può avere ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso ed anche le crociera turistiche, purché esso risulti dalla combinazione «da chiunque e in qualche modo realizzata» di due elementi - venduti o offerti in vendita ad un prezzo forfetario - da individuare tra «a) trasporto, b) alloggi, c) servizi turistici non accessori al trasporto ed all'alloggio».

**4.4.-** È evidente che la disciplina contenuta nel Codice del turismo





(D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79) non è applicabile *ratione temporis* alla lite oggetto di decisione posto che, proprio con l'entrata in vigore del nuovo *corpus* legislativo, sono stati abrogati gli articoli da 82 a 100 del Codice del consumo applicabili al caso in esame.

Invero, occorre rilevare che sotto la vigenza del Codice del consumo la giurisprudenza ricomprendeva pacificamente le crociere nel novero dei pacchetti turistici (Trib. Ferrara, 30 giugno 2010). Nella crociera, infatti, possono rinvenirsi tutti gli elementi costitutivi del pacchetto turistico: il trasporto e l'alloggio sulla nave con i relativi servizi accessori ed ulteriori servizi aggiuntivi che, non collocandosi in rapporto di accessorietà diretta proprio con il trasporto e con l'alloggio, contribuiscono in modo significativo a connotare all'insegna della ricreatività il pacchetto stesso.

Non vi è dubbio, quindi, che alla odierna lite siano applicabili le norme di cui agli articoli oggi abrogati del Codice del consumo (artt. 82-100, D.lgs. n. 206/2005), in quanto non vi è dubbio che il rapporto intercorso tra le parti oggi in causa debba essere qualificato alla stregua di un pacchetto turistico avente ad oggetto una crociera (che consiste in un contratto di organizzazione di viaggio che combina i vari elementi del pacchetto-crociera ex art. 84, comma 1, Cod. consumo, applicabile *ratione temporis*).

5.- Ciò posto occorre a questo punto esaminare la norma di cui all'art. 98 Cod. consumo sulla quale si fonda la pronuncia di rigetto del tribunale.

Sul punto la difesa dell'appellante richiama l'orientamento di legittimità secondo cui in tema di inadempimento nell'esecuzione di un contratto di viaggio turistico, il reclamo (di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 111/1995, poi art. 98 D.Lgs. n. 206/2005) stabilisce una disciplina delle contestazioni che non pone a carico del consumatore-viaggiatore nessun onere e nessuna decadenza, atteso che ogni termine è sempre posto a vantaggio di quest'ultimo. Nella specie, la Cassazione ha stabilito che la previsione contenuta nella norma relativa all'invio da parte del consumatore di una raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro è solo facoltativa ed ha la chiara funzione di denuncia degli inadempimenti al fine di favorire una soluzione della controversia in via stragiudiziale (Cass. civ. Sez. III, 10/01/2011, n. 297).

Invero, anche ad avviso del Collegio, l'art. 98 Cod. consumo fissa una disciplina delle contestazioni e del reclamo in tema di inadempimento nell'esecuzione di un contratto di viaggio turistico che, lungi dal fissare oneri



e decadenze a carico del consumatore-viaggiatore, è a favore di quest'ultimo, nel senso che la contestazione delle "mancanze" deve avvenire senza ritardo proprio per consentire all'organizzatore di eventualmente "porvi rimedio", e che l'invio di una raccomandata, da parte del consumatore, con ricevuta di ritorno entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro, è facoltativa ed ha la chiara funzione di denuncia degli inadempimenti al fine di favorire una soluzione della controversia in via stragiudiziale.

L'impugnazione, dunque, deve ritenersi fondata in quanto l'odierna appellante non è in ogni caso incorsa in alcuna decadenza e la domanda deve perciò stesso essere esaminata nel merito.

6.- Sia pur in via subordinata, la società appellata ha eccepito altresì la prescrizione, eccezione già proposta in prime cure e rimasta assorbita dalla pronuncia sulla decadenza.

6.1.- Secondo la difesa della [REDACTED] posto che la crociera prevedeva un soggiorno dell'attrice, a bordo della nave '[REDACTED] [REDACTED]' a partire dal 1° ottobre 2006 con ritorno nel luogo di partenza in data 8 ottobre 2006 e che non vi sarebbero alcun valido atto interruttivo della prescrizione annuale, il termine di prescrizione annuale sarebbe maturato in data 8 ottobre 2007 (mentre l'atto di citazione è stato notificato alla società soltanto 6 novembre 2008).

L'eventuale diritto vantato dalla [REDACTED] si sarebbe così prescritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 94, comma 2, ultima parte, e 95 Cod. consumo e 2951 c.c. Al riguardo espone che:

- l'art. 94, comma 2, ultima parte, Cod. Consumo dispone che il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive nel termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico, per le quali si applica l'art. 2951 c.c., che, al comma 1 (relativamente all'ipotesi, come quella in esame, di viaggio che ha avuto inizio e termine nel territorio nazionale) precisa che "si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto", mentre al comma 2 prevede un termine più lungo (diciotto mesi) nel caso in cui il trasporto abbia avuto inizio o termine fuori d'Europa;

- l'art. 95 Cod. Consumo statuisce che, per quanto riguarda i danni diversi da quelli alla persona (per giurisprudenza costante il danno morale e il cd. danno da vacanza rovinata), il diritto al risarcimento si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.





6.2.- L'eccezione di prescrizione non è fondata in quanto pur a voler considerare per tutti i danni il più breve termine annuale, lo stesso è stato interrotto tempestivamente e la domanda giudiziale è stata proposta nei termini.

Infatti, dall'esame della produzione di parte depositata in primo grado dalla difesa della [REDACTED] emerge che la prima diffida con messa in mora è stata inviata con raccomandata a.r. il 22 dicembre 2006 e ricevuta dalla [REDACTED] S.p.A. il 29 dicembre 2006. La successiva diffida è stata spedita con raccomandata a.r. il 14 giugno 2007 e ricevuta il 19 giugno 2007. La terza diffida è stata poi spedita con raccomandata a.r. il 13 giugno 2008 e ricevuta il 18 giugno 2008. Infine, l'atto di citazione è stato notificato il 6 novembre 2008.

Appare dunque evidente che alcuna prescrizione è maturata e l'eccezione proposta è priva di pregio soprattutto se si rileva che la [REDACTED] S.p.A. ha sempre puntualmente riscontrato le diffide sopra elencate con altrettante comunicazioni scritte a firma dell'Ufficio legale rispettivamente dell' 8 gennaio 2007 e 22 gennaio 2007, 24 giugno 2007, 24 giugno 2008.

7.- Passando ad esaminare nel merito la domanda della [REDACTED] occorre rilevare preliminarmente che con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico, l'organizzatore assume specifici obblighi contrattuali. Sicché, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza valutabile dal giudice del merito, sussiste la responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo risarcitorio, salvo la prova della non imputabilità dell'inadempimento, derivante da eventi successivi alla stipula del contratto, quali il caso fortuito o la forza maggiore, ovvero l'esclusiva responsabilità del terzo o del consumatore.

In particolare, la disciplina di riferimento (vigente *ratione temporis*) è contenuta negli articoli 92 e 93 (danno da vacanza rovinata), 94 (danno alla persona), 95 (danni diversi) e 96 (esonero di responsabilità) del Codice del consumo.

Occorre tenere presente poi che in tema di inadempimento nell'esecuzione di un contratto di viaggio turistico, al consumatore-viaggiatore spetta unicamente allegare il titolo del viaggio ed i relativi inadempimenti di controparte, mentre all'organizzatore spetta dimostrare di avere agito con la dovuta diligenza, di aver fatto tutto il possibile per evitare i



danni ovvero la presenza di un caso fortuito o della forza maggiore, pena la sussistenza della sua responsabilità risarcitoria sia con riguardo ai danni patrimoniali, sia con riguardo ai danni non patrimoniali derivanti dalle sofferenze psichiche, disagi e turbamenti della vacanza rovinata (Cass. civ. Sez. III, 10/01/2011, n. 297).

8.- Secondo le risultanze istruttorie, emerge che il 2 ottobre 2006, verso le ore 12, l'odierna appellante si trovava nel porticciolo dell'isola greca di Katokolon.

8.1.- La nipote [REDACTED] che era in crociera con la nonna [REDACTED] [REDACTED] – escussa come testimone in primo grado - ha precisato che dopo aver effettuato l'escursione sull'isola, giunti sul molo ove era ormeggiata la lancia che avrebbe dovuto trasferire i crocieristi a bordo della nave [REDACTED] [REDACTED] che era ancorata al largo, la [REDACTED] mentre era intenta a salire a bordo la lancia, a causa del leggero moto ondoso, si spostava facendo cadere la stessa che rimaneva incastrata, con la gamba destra, nell'intercapedine esistente tra l'imbarcazione e la banchina del molo.

Nella deposizione resa all'udienza del 20 settembre 2010 si legge testualmente: «Ricordo che giunti vicino alla lancia vedemmo alcune persone che erano all'interno della lancia ed io entrai nella lancia. Ricordo che salita attendevo i miei nonni che sopraggiunsero subito dopo. Ricordo che salita attendevo i miei nonni che sopraggiunsero subito dopo. Ricordo che vidi mia nonna [REDACTED] che giunta in prossimità della lancia appoggiò li piede sinistro sulla lancia e quando stava per appoggiare anche il piede destro, un movimento della nave le fece perdere l'equilibrio finendo così il piede destro, preciso la gamba, tra la banchina del molo e la lancia. Preciso che l'accesso alla [lancia] non era interdetto da alcuna segnalazione visiva anzi preciso che a bordo della lancia vi erano altre persone e le porta della lancia erano aperte. Preciso che a circa una ventina di metri vi erano due marinai della [REDACTED] Ricordo che dopo la caduta la nonna iniziò a gridare e i marinai della [REDACTED] si avvicinarono e la aiutarono a disincastrare il piede che era tra la lancia e la banchina del molo».

La teste ha riferito ancora puntualmente quanto segue: «Preciso che tra il molo della banchina e la lancia non vi era alcuna passerella che li collegava ma bisognava fare un passo lungo per poter accedere alla detta lancia. Ricordo che quando siamo scesi dalla lancia i marinai della [REDACTED] aiutavano i passeggeri a scendere dalla lancia per fare il passo per giungere sul molo», ed ancora «Preciso che la caduta della nonna avvenne poiché vi fu un movimento ondoso



*del mare e le fece perdere l'equilibrio».*

La circostanza che il piano di calpestio della lancia non fosse completamente accostato alla banchina del molo e senza una passerella e le porte della stessa fossero aperte e non fossero state bloccate per evitare la salite dei passeggeri senza assistenza ed in situazione di pericolo, evidenzerebbe nella prospettiva della impugnazione in maniera chiara ed inequivocabile la responsabilità della [REDACTED]

**8.2.-** D'altro canto la difesa della parte appellata evidenzia una serie aspetti che emergono dalla medesima prova orale.

E così si rileva che nella tratta nave-isola di Katacolon vi era personale che assisteva i passeggeri a scendere dal *tender*, che l'appuntamento per il rientro con le lance era fissato per le ore 12, che prima delle ore 12, la [REDACTED] decise di entrare nella lancia senza attendere o richiedere l'assistenza del personale addetto.

Per cui secondo la tesi della [REDACTED] vi sarebbe stata imprudenza della [REDACTED] (ma anche della nipote e degli altri passeggeri entrati nella lancia) e, comunque, l'evento sarebbe riconducibile ad un movimento ondoso del mare che fece muovere la lancia e le fece perdere l'equilibrio.

Peraltro, la ricostruzione dei fatti effettuata dalla [REDACTED] nell'atto di citazione sarebbe del tutto smentita dal contenuto dell'Accident Report e dell'Investigative Report, redatti dall'ufficiale di sicurezza presente al momento sinistro, nei quali l'avvenimento viene così descritto: «*the accident happened due low attention of pax*» e cioè «*l'incidente è avvenuto a causa della disattenzione del passeggero*».

Più precisamente, l'ufficiale addetto all'assistenza dei passeggeri durante le operazioni di imbarco, evidenziava che al momento del sinistro, sul molo, erano presenti l'ufficiale di sicurezza della [REDACTED] addetto al *tender* oltre a due marinai i quali assistevano i passeggeri nello svolgimento delle operazioni di imbarco: «*At the time of the accident two sailors with officers in charge of the tender were on the pier to help the passengers*» cosa peraltro confermata dallo stesso teste; al momento del sinistro, l'area del molo fu trovata asciutta e priva di ostacoli: «*when the area was investigated nothing that could case any accident was found, the area was dry of any obstructions*» (doc. 2); gli altri passeggeri si imbarcarono senza che si verificasse alcun tipo di problema: «*furthermore a lots of passengers pass trough the same place without any problem*», circostanza altresì peraltro confermata dallo stesso



teste.

In questa prospettiva, l'appellata avrebbe posto in essere tutto quanto necessario per assicurare, secondo la normale diligenza, l'incolumità dei passeggeri, non potendo essere ritenuta responsabile nella causazione del sinistro, essendosi lo stesso verificato per la sola imprudenza, negligenza e/o disattenzione della [REDACTED]

9.- Al fine di valutare l'evento sopra descritto nel contraddittorio tra le parti e all'esito dell'attività istruttoria svolta in primo grado, occorre precisare che con riguardo al «danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico», in base all'art. 96, comma 1, Cod. consumo *«L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore».*

Nel caso di specie, la [REDACTED] arrivata sul molo dopo l'escursione sull'isola per il rientro sulla nave ancorata al largo vedeva il *tender* sulla banchina evidentemente aperto e pronto ad accogliere i passeggeri (alcuni dei quali erano già a bordo). Ritenendo quindi di poter salire sull'imbarcazione (o forse ritenendo anche di doverlo fare essendo state avviate le operazioni di imbarco) nel salire sul *tender* metteva il secondo piede in fallo finendo rovinosa mente nella intercapedine creatasi con la banchina e ciò per un leggero moto ondos.

Appare dunque irrilevante la circostanza che non fossero ancora (per qualche minuto) le ore 12 (orario previsto per l'imbarco), mentre appare sicuramente rilevante che nonostante la presenza di personale [REDACTED] nei pressi del *tender* nessuno si sia preoccupato di inibirne l'accesso fino all'orario previsto per l'imbarco. Lasciare aperto l'accesso senza alcuna segnalazione di divieto o di pericolo e senza alcuna assistenza ai passeggeri che regolamentasse il momento in cui imbarcarsi e ne disciplinasse il flusso appare una condotta sicuramente censurabile.

D'altronde è noto che il momento dell'imbarco e quello dello sbarco costituiscono le fasi più delicate e rischiose per l'incolumità dei passeggeri e l'assistenza del personale di bordo all'accesso della lancia appare indispensabile per evitare danni agli stessi approntando ogni mezzo necessario a rendere il più agevole possibile ad ogni persona (anche a quelle



che per la prima volta fanno quel tipo di esperienza). Per cui sussistono obblighi di protezione a carico del professionista che organizza questo tipo di trasporto nell'ambito di una crociera. L'assistenza del personale (che non era mancata in fase di sbarco dal *tender* sull'isola) è mancata del tutto nella fase imbarco esponendo inevitabilmente i passeggeri al rischio di incidenti. Inibire l'accesso al *tender* per gestire e assistere i passeggeri, come anche l'installazione di una semplice passerella, costituiscono invero attività minimali esigibili per la sicurezza e la incolumità dei passeggeri nel contesto descritto.

Peraltro, la società appellata deve ritenersi onerata della prova che il fatto possa essere dipeso «dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore» e la stessa ha fornito soltanto dichiarazioni scritte di parte – peraltro contestate – delle quali non si è richiesta la conferma in sede testimoniale che in ogni caso sostanzialmente confermano la ricostruzione dei fatti sopra indicata. Che vi fosse del personale nei pressi dell'imbarco è chiaro. Ma che detto personale si fosse premurato di svolgere attività di assistenza non soltanto non è stato provato ma sussiste la prova opposta. La testimone [REDACTED] ha chiarito infatti che diversamente dal viaggio di andata, «al rientro vicino alla lancia non vi era alcun marinaio, che ribadisco essere distanti circa una ventina di metri dalla lancia». Appare evidente poi che se vi fosse stata l'assistenza molto difficilmente la [REDACTED] sarebbe incorsa nell'incidente denunciato.

Appare così evidente il (leggero) moto ondoso al momento dell'imbarco costituisce proprio il rischio prevedibile di tale tipo di attività e per il quale la [REDACTED] – come si è detto - avrebbe dovuto attivarsi per poterlo limitare sino ad escluderlo restando invece in tal senso del tutto inerte.

Il dedotto moto ondoso, infatti, non soltanto non costituisce nel caso di specie un evento imprevedibile e tantomeno un caso fortuito o evento determinato da forza maggiore, ma costituisce – appare utile ribadirlo – evento prevedibile e del tutto naturale nel contesto descritto.

La sua prevedibilità avrebbe dovuto indurre il personale della [REDACTED] che era nei pressi del *tender* ad attivarsi per inibire l'accesso ai passeggeri prima dell'orario indicato e/o comunque ad assisterli nel miglior modo per la salita anche installando una passerella e neutralizzando in tal modo i lievi rischi che in quel momento (come sempre accade in simili circostanze) posso rendere comunque oltremodo pericoloso l'imbarco.





Per cui la società appellata non ha dato prova di circostanze utili ad esonerarla dalla responsabilità sulla stessa incombente (ai sensi del richiamato art. 96, comma 1, Cod. consumo, vigente *ratione temporis*) e deve ritenersi pienamente fondata la richiesta risarcitoria.

**10.-** Passando ad esaminare il *quantum* della richiesta formulata dall'odierna appellante occorre immediatamente rilevare che nel corso del giudizio di primo grado è stata svolta attività peritale mediante l'affidamento di una consulenza medico-legale al nominato C.T.U. dott. [REDACTED]

**10.1.-** Nella relazione tecnica il perito, dopo aver confermato il nesso di causalità tra l'evento traumatico e le lesioni, precisa che le lesioni riportate da [REDACTED] le hanno causato un danno biologico consistente in uno stato di malattia durato 105 giorni, di cui giorni 30 di ITT, nonché giorni 75 di ITP dei quali 15 al tasso medio del 75%, 30 al tasso medio del 50% e 30 al tasso medio del 25%, nonché un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 7%.

**10.2.-** Secondo la tesi della difesa di [REDACTED] [REDACTED] (che prima del deposito della relazione del C.T.U. aveva formulato una quantificazione più elevata dei danni subiti), nel caso di specie, risultano applicabili le tabelle del Tribunale di Milano, non potendo trovare applicazione le tabelle del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 D.lgs. 209/2005 vertente in materia di circolazione stradale.

**10.3.-** Pertanto, l'appellante quantifica la richiesta risarcitoria in complessivi € 30.467,67 (oltre agli interessi legali e alla rivalutazione dal dì del fatto all'effettivo soddisfo), così specificamente determinata: invalidità temporanea totale (€ 100,00 x 30 gg.) € 3.000,00; invalidità temporanea parziale 75% (€ 75,00 x 15 gg.) € 1.126,00; invalidità temporanea parziale 50% (€ 50,00 x 30 gg.) € 1.500,00; invalidità temporanea parziale 25% (€ 25,00 x 30 gg.) € 750,00; € 13.227,00 (7%) per danno non patrimoniale (già comprensiva della quota tabellare di sofferenza morale presumibile secondo massime di comune esperienza per casi analoghi), ivi compreso l'aumento del 30% sull'importo tabellare di € 10.175,00, a titolo di personalizzazione del danno in considerazione delle circostanze in cui si è verificato l'evento lesivo; si chiedono inoltre le spese mediche per € 860,67 e le spese di C.T.P. per € 600,00.

**10.4-** Nella somma complessivamente richiesta viene anche inserita quella derivante dalle somme versate dall'appellante per il necessario ausilio





di una collaboratrice per attendere alle normali faccende domestiche nonché alla cura e all'igiene della sua persona; secondo la tesi dell'appello, dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di prime cure è emersa in maniera incontrovertibile la sussistenza di tale posta risarcitoria.

Ed invero nella deposizione resa dalla testimone [REDACTED] all'udienza del 20 settembre 2010 dinanzi al giudice di primo grado si legge testualmente: «*Preciso che dopo il rientro la nonna è stata assistita da una persona, preciso una collaboratrice domestica, sia per la cura della propria persona sia per lo svolgimento delle faccende domestiche pagando la stessa ma non so dire quanto*».

Non sussistendo dubbi sulla necessità di detta collaborazione, per quanto attiene al danno emergente, cioè all'esborso economico sostenuto durante il periodo di convalescenza, questo viene quantificato in € 5.000,00.

In subordine, l'appellante chiede che si proceda ad una valutazione equitativa, ex art. 1226, comma 2, c.c.

**10.5.-** Per quanto attiene al danno patrimoniale relativo ai costi sostenuti per il rientro forzato presso il domicilio da parte dell'appellante, del coniuge e della nipote, l'appellante ritiene incontrovertibile la sussistenza di tale posta risarcitoria, che risulta documentalmente provata dalle ricevute versate in atti ed ammontanti ad € 1.505,00 (anche questo importo è compreso in quello complessivo sopra indicato).

Nella deposizione resa dalla testimone [REDACTED] all'udienza del 20 settembre 2010 dinanzi al giudice di primo grado si legge testualmente: «*Preciso che mia nonna pagò il biglietto per il rientro a tutti e tre cioè io, mio nonno e lei*».

**10.6.-** Infine, posto che la [REDACTED] unitamente al coniuge ed alla nipote, stava effettuando la crociera "Italia, Grecia, Turchia, Croazia", al solo fine, esclusivo ed irrinunciabile, di trascorrere un periodo di vacanza, l'evento dannoso, avvenuto il giorno seguente all'inizio della stessa, ha di fatto impedito all'istante di godere del detto periodo vacanze.

Per tale posta risarcitoria, l'appellante formula la richiesta - determinata equitativamente - in € 3.000,00.

**10.7.-** Per cui la somma complessivamente richiesta a titolo di risarcimento ammonta ad € 30.467,67, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione dal dì del fatto e dell'esborso all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di lite per il doppio grado del processo.



**10.8.-** La società appellata non contesta gli esiti della relazione medico-legale del C.T.U. in punto di valutazione dei danni alla persona, ma contesta i parametri di calcolo adoperati dalla parte appellante in quanto non potrebbero essere utilizzate le tabelle del Tribunale di Milano bensì quelle del danno biologico di lieve entità; contesta altresì che sull'importo tabellare vadano riconosciuti ulteriori importi a titolo di personalizzazione del danno e, ciò, proprio in considerazione delle circostanze in cui si è verificato l'evento.

Quanto al danno emergente, indicato da controparte nella cifra di € 5.000,00, eccepisce invece che lo stesso sia sfornito della benché prova sia in ordine all'esistenza dello stesso e sia sul relativo ammontare, come anche quello di € 1.505,00 richiesto a titolo di presunti danni patrimoniali sostenuti per il forzato rientro in Italia.

L'appellata chiede anche il rigetto del danno da vacanza rovinata in quanto assolutamente non provato.

**11.-** Alla luce delle risultanze dell'attività tecnica svolta in primo grado e delle richieste e contestazioni delle parti si procede alla quantificazione dei danni da risarcire.

**11.1.-** In particolare, dall'esame degli atti e dei documenti oltre che dell'analisi peritale svolta dal C.T.U., la cui relazione tecnica è fondata su una corretta metodologia tecnica e immune da vizi logici e giuridici, si può accertare un danno alla persona consistente in uno stato di malattia durato 105 giorni, di cui giorni 30 di ITT, nonché giorni 75 di ITP dei quali 15 al tasso medio del 75%, 30 al tasso medio del 50% e 30 al tasso medio del 25%, nonché un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 7%

Al riguardo occorre precisare che per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale valgono i criteri di cui alle tabelle milanesi indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9%) e non quelli posti dall'art. 139 Codice delle assicurazioni poiché costituisce norma eccezionale, nata per un ambito circoscritto in cui sussiste peraltro una assicurazione obbligatoria e, quindi, non suscettibile di interpretazione analogica (Cass. civ. Sez. III Sent., 07/06/2011, n. 12408).

Si deve dunque procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale utilizzando i parametri delle Tabelle di Milano secondo il consolidato orientamento di legittimità.

Il sistema tabellare indicato costituisce infatti lo strumento idoneo per



evitare ingiustificate disparità di trattamento. I parametri ivi contenuti circoscrivono infatti la discrezionalità dell'organo giudicante e sono norme che integrano il concetto di equità, tali per cui possono essere derogati dal giudice soltanto attraverso una motivazione congrua che dia conto della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella che si sarebbe ottenuta con l'applicazione delle Tabelle milanesi (Cass. civ. Sez. III Ord., 05/05/2020, n. 8468; Cass. civ. Sez. III Ord., 22/01/2019, n. 1553; Cass. civ. Sez. III Ord., 28/06/2018, n. 17018).

Considerato che al momento dell'incidente [REDACTED] aveva 61 anni, per il danno biologico pari al 7% nelle tabelle milanesi aggiornate al 2021 è previsto un importo di € 8.811,00 al quale deve sommarsi l'importo di € 2.203,00 quale incremento per la sofferenza soggettiva interiore (media presumibile sul danno biologico in percentuale del 25%), per un totale di € 11.014,00.

Per l'invalidità temporanea le indicate tabelle prevedono un valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta di € 99,00 (€ 72,00 per danno biologico/dinamico relazionale ed € 27,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile). Per cui per 30 gg. ITT sono dovuti € 2.970,00, per 15 gg. ITT al 75% sono dovuti € 1.113,75, per 30 gg. ITT al 50% sono dovuti € 1.485,00, per 30 gg. ITT al 25% sono dovuti € 742,50 (per un totale di € 6.311,25 per la ITT).

Per il danno non patrimoniale risulta quindi dovuta la somma complessiva di € 17.325,25 già aggiornata all'attualità.

**11.2.-** In relazione poi alle spese mediche documentate l'importo complessivamente risultante dalle ricevute prodotte ammonta a € 778,45 (pari a n. 6 visite ortopediche per € 650,00 e ai ticket per prestazioni diagnostiche per € 128,45). Per le spese di C.T.P. nulla può essere liquidato in assenza di alcuna ricevuta di pagamento considerato che agli atti vi è soltanto la relazione medico legale del dott. [REDACTED] datata 23 marzo 2007 prodotta in sede di costituzione.

**11.3.-** Quanto alla voce di danno per i costi derivanti dall'assistenza di una collaboratrice domestica occorre rilevare preliminarmente che non vi sono prove documentali della spesa sostenuta. La parte appellante ha comunque formulato la richiesta di quantificazione anche in via equitativa.



Dalla deposizione testimoniale resa da [REDACTED] emerge come la nonna [REDACTED] abbia dovuto ricorrere all'ausilio di terze persone per far fronte all'impossibilità di svolgere le normali attività che vengono eseguite nelle mura domestiche. Difatti, la [REDACTED] nel sinistro *de quo* riportò un trauma contusivo-distorsivo della gamba destra con frattura dell'estremo prossimale della tibia dx, per la quale fu sottoposta ad immobilizzazione.

Appare, quindi, evidente l'impossibilità di utilizzo dell'arto inferiore, stante la tipologia delle lesioni riportate e conseguentemente l'impossibilità non solo di svolgere le attività domestiche (cucinare, lavare, stirare, ecc.), ma anche le attività relative alla cura della propria persona.

D'altronde, il C.T.U. ha quantificato la IT in totali 105 giorni (dei quali 30 gg. ITT, e gli altri di ITP in percentuale via via decrescente dal 75% al 25%), giorni nei quali la [REDACTED] necessitava, quindi, dell'ausilio di una persona che l'assistesse durante l'intero arco della giornata o solo parzialmente dopo il primo mese e per tutto il periodo in cui durò la convalescenza per la guarigione dalle lesioni traumatiche riportate nel sinistro.

Ora, non vi è dubbio che il lavoro domestico costituisce una utilità suscettibile di valutazione economica, sicché la relativa perdita realizza danno risarcibile, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di parità e pari contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia (Cass. 18/11/2014, n. 24471; 20/10/2005, n. 20324). La forzosa rinuncia alle occupazioni domestiche a causa di un infortunio è infatti un pregiudizio che può riverberare effetti tanto sul piano non patrimoniale, quanto su quello patrimoniale. La casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge purtuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica, sicché va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico) quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa. Il fondamento di tale diritto, quando la casalinga sia componente di un nucleo familiare legittimo, ma anche quando lo sia in riferimento ad un nucleo di convivenza comunque stabile, è pur sempre di natura costituzionale, ma riposa sui principi di cui agli artt. 4 e 37 della Costituzione (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro, e i diritti della donna lavoratrice), mentre il fondamento della risarcibilità del danno biologico si fonda sul diverso principio della tutela della salute.



Ne consegue che la prova di tale danno, di natura patrimoniale, grava sul soggetto che ne chiede il risarcimento. In particolare, secondo i principi seguiti dalla Suprema Corte, chi invoca il danno *de quo* ha l'onere di dimostrare che gli esiti residuati alla lesione della salute impediscono o anche solo che rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico. Non è, cioè, necessario dimostrare né che l'attività domestica si sia ridotta o sia cessata, essendo invece sufficiente anche solo la prova che la vittima sarà costretta ad una maggiore usura, né che la vittima sia dovuta ricorrere all'ausilio di un collaboratore domestico, anche perché, diversamente, il risarcimento non potrebbe essere liquidato proprio a coloro che, per insufficienza di risorse economiche, non abbiano potuto affrontare tale spesa (in tal senso Cass. 20/07/2010, n. 16896; 11/12/2000, n.15580). Inoltre, sempre sotto il profilo probatorio, la prova che la vittima svolgesse lavoro domestico può essere ricavata in via presuntiva *ex art. 2727 c.c.* dalla semplice circostanza che non avesse un lavoro, mentre spetta a chi nega l'esistenza del danno dimostrare che la vittima, benché casalinga, non si occupasse del lavoro domestico (Cass. 14/03/2017, n.6477; 13/12/2012, n. 22909).

Nel caso di specie, la testimone escussa (nipote dell'odierna appellante), ha confermato sia pur indirettamente che la nonna ██████████ svolgeva l'attività di casalinga, occupandosi personalmente delle faccende familiari, e che, in conseguenza dell'incidente, si era trovata nell'impossibilità di muoversi durante il periodo della malattia, al punto da dover ricorrere all'ausilio di una collaboratrice domestica. Sulla base di tali rilievi deve ritenersi dimostrato nel caso in esame che la ██████████ fosse effettivamente casalinga.

Pertanto, la richiesta della ██████████ riguarda esclusivamente il danno patrimoniale da lucro cessante patito nel periodo di inabilità temporanea. Inoltre, come già precisato, le valutazioni del C.T.U. non sono state in alcun modo criticate dalle parti e possono, perciò, ritenersi idonee a dimostrare che, nel periodo in questione, la ██████████ sia stata nella impossibilità, rispettivamente totale e parziale, di attendere alle proprie attività quotidiane, tra cui quella di casalinga.

In merito ai criteri in base ai quali determinare tale posta di danno, l'attività in questione può essere valutata economicamente o facendo riferimento al criterio del triplo della pensione sociale o ponendo riguardo al





reddito di una collaboratrice familiare, con gli opportuni adattamenti per la maggiore ampiezza di compiti esercitati dalla casalinga (Cass. 13/12/2012, n.22909). Tra i due criteri suddetti, questa Corte ritiene di applicare equitativamente *ex art.* 1226 c.c. quello che fa riferimento alla pensione sociale.

La soluzione qui prescelta corrisponde, del resto, all'ormai ampia prassi giurisprudenziale di utilizzare, come criterio orientativo generale, il parametro del triplo della pensione sociale – oggi assegno sociale – quale riferimento per la determinazione equitativa dei danni patrimoniali da perdita della capacità lavorativa in tutti i casi in cui (disoccupato, casalinga, minore) manchi un sicuro parametro reddituale di riferimento concreto (cfr. Cass. n. 2463/2020 secondo cui “Il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale quando la vittima al momento del sinistro ha un reddito che non esprime la sua reale capacità lavorativa, e sia quindi impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima”). In particolare, la Cassazione, nella sentenza del 25/08/2020, n. 17690, ha affermato il principio che, per la liquidazione equitativa del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, anche se patito in conseguenza di errata prestazione sanitaria da soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, il criterio del triplo della pensione sociale pure nel caso in cui sia accertato che la vittima al momento del sinistro percepiva un reddito così sporadico o modesto da renderlo in sostanza equiparabile ad un disoccupato. In applicazione dei principi suddetti, va allora riconosciuto all'istante l'importo mensile dell'assegno sociale, *ex art.* 3, comma 6, L. 8/8/1995 n. 33 - maggiorato, però, dell'aumento previsto dall'art. 2, comma 2, L. 15/4/85 n. 140, che corrisponde ora ad € 460,00 mensili.

Per cui per 30 gg. ITT sono dovuti € 459,90, per 15 gg. ITT al 75% sono dovuti € 172,50, per 30 gg. ITT al 50% sono dovuti € 229,80, per 30 gg. ITT al 25% sono dovuti € 114,90.

Per il danno patrimoniale sopra indicato risulta quindi dovuta la somma complessiva di € 977,10 già aggiornata all'attualità.

**11.4.-** La [REDACTED] chiede poi un importo di € 1.505,00 per i costi sostenuti per il forzato e anticipato rientro in Italia suo, del coniuge e della nipote.

L'importo costituisce la somma delle seguenti spese documentate che





risultano sostenute da [REDACTED] [REDACTED] anche per i due accompagnatori: € 1.185,00 ricevuta per l'acquisto di tre biglietti di volo Alitalia da Atene a Roma il 3 ottobre 2006, assistenza medica e costi telefonici (vi è una copia di una ricevuta quietanzata con i tre tagliandi dei biglietti per il volo); € 70,00 per il taxi (da Katacolon ad Atene del 2 ottobre 2006; vi è copia della ricevuta); € 250,00 per il taxi (da Roma Fiumicino a Torre del Greco il 3 ottobre 2006; vi è copia della ricevuta).

Le spese indicate, dunque, risultano documentate ed anche giustificate per cui costituiscono voce di danno emergente risarcibile nella misura pari all'importo complessivamente richiesto.

**11.5.-** Infine, quanto al danno da vacanza rovinata (crociera "Italia-Grecia-Turchia-Croazia" con il coniuge e la nipote, con partenza 1° ottobre e rientro programmato 8 ottobre 2006) la [REDACTED] chiede in via equitativa la somma di € 3.000,00.

Considerato che l'incidente si è verificato nel secondo giorno della crociera (2 ottobre 2006) e che il rientro è stato così anticipato al 3 ottobre 2006 appare evidente che [REDACTED] [REDACTED] ha subito un pregiudizio da vacanza rovinata non avendo in alcun modo potuto fruire della crociera.

In assenza di parametri ulteriori, il Collegio ritiene equo quantificare tale voce di danno nella misura di € 1.500,00 già aggiornata all'attualità.

**11.6.-** All'esito di quanto sopra esposto, l'importo totale dei danni liquidati ammonta ad € 22.085,80.

**11.6.1.-** Per quanto attiene al danno alla persona (€ 17.325,25), al danno patrimoniale per l'assistenza di una collaboratrice domestica (€ 977,10) e al danno da vacanza rovinata (€ 1.500,00) gli importi sono stati aggiornati all'attualità.

Tuttavia, in considerazione del principio dell'integralità del risarcimento, la parte danneggiata deve essere risarcita anche per il danno da ritardo; infatti, trattandosi di debito da fatto illecito, sorge la mora *ex re* dal giorno del fatto (2 ottobre 2006) e la liquidazione non immediata ha presuntivamente causato un ulteriore danno alla vittima per il ritardato risarcimento, che deve essere apprezzato a fini liquidatori (secondo la nota sentenza Cass. civ. Sez. Unite, 17/02/1995, n. 1712 e successive conformi). Pertanto, deve procedersi alla devalutazione dei valori tabellari alla data del fatto e successivamente deve applicarsi la rivalutazione secondo indici ISTAT con interessi al tasso di legge sulla somma via via rivalutata anno per anno



fino all'effettivo pagamento (Cass. civ. Sez. I Ord., 19/03/2020, n. 7466).

**11.6.2.** - In relazione poi al danno emergente per spese mediche e sanitarie (€ 778,45) e per il viaggio di ritorno e spese connesse (€ 1.505,00), occorre chiarire che l'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, come tale quantificabile tenendo conto, eventualmente anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione.

Per cui la somma dovuta deve essere calcolata all'attualità e, quindi, attualizzata mediante il conteggio degli interessi e della rivalutazione al fine di una completa reintegra del danno (Cass. civ. Sez. Unite, 17/02/1995, n. 1712, e successive conformi). Su tali importi devono poi essere riconosciuti gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza in poi (Cass. civ. Sez. III, 10 giugno 2016, n. 11899).

**12.-** All'esito dell'esame dei motivi proposti con il gravame, la domanda proposta da [REDACTED] [REDACTED] merita di essere accolta nei limiti di cui in motivazione.

**12.1.** - Per cui la liquidazione delle spese segue la soccombenza ed è dovuta, per tutti i gradi del giudizio, secondo i parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (in vigore dal 3 aprile 2014), non essendosi la prestazione professionale resa dal predetto difensore completamente esaurita alla data di entrata in vigore del citato decreto [cfr., sull'argomento, con specifico riguardo al giudizio di rinvio, Cass. civ. Sez. II Sent., 19/12/2017, n. 30529; nello stesso senso, in termini generali, Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 04/07/2018, n. 17577; Cass. civ. Sez. III, Ord., 19/07/2018, n. 19181; Cass. civ. Sez. Lav. Sent., 26/10/2018, n. 27233; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 10/12/2018, n. 31884) in base allo scaglione di valore individuato secondo il criterio del *decisum* (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/09/2007, n. 19014); liquidazione che deve tenere conto in particolare dei criteri di cui all'art. 4, comma 1, del decreto citato e specialmente delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, oltre che dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

**12.2.-** Si prende atto della dichiarazione *ex art. 93*, comma 1, c.p.c. resa dall'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] (procuratori di [REDACTED] in entrambi i gradi del processo); l'importo è assegnato nella misura della metà a ciascun difensore non potendo presumersi *ex lege* la solidarietà attiva.



**P. Q. M.**

La Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 5479/2013 del Tribunale di Napoli - XII Sezione civile - nei confronti della [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con atto notificato il 22 ottobre 2013 ed iscritto al numero R.G. 4226/2013, così decide:

- a) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata condanna la [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento dei danni in favore di [REDACTED] che quantifica in complessivi € 22.085,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo i criteri specificamente indicati in motivazione per diverse tipologie di danno;
- b) condanna la [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore di [REDACTED] con attribuzione all'avv. [REDACTED] e all'avv. [REDACTED] che liquida in € 7.253,55 (di cui € 353,55 per spese esenti, € 6.000,00 per compenso ed € 900,00 per spese generali al 15%), oltre agli accessori fiscali e previdenziali come per legge;
- c) condanna la [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in favore di [REDACTED] con attribuzione all'avv. [REDACTED] e all'avv. [REDACTED] che liquida in € 6.067,00 (di cui € 317,00 per spese esenti, € 5.000,00 per compenso ed € 750,00 per spese generali al 15%), oltre agli accessori fiscali e previdenziali come per legge;
- d) le spese liquidate in primo grado per la consulenza tecnica d'ufficio, restano definitivamente a carico della [REDACTED] S.p.A.

Così deciso il 17 novembre 2021.

Il Giudice ausiliario estensore

dott. Marco Marino

Il Presidente

dott.ssa Aurelia D'Ambrosio

